

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 4 dicembre 2014

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000¹ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a n. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 4

³ Presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità ad eccezione del ciclo di studio cure infermieristiche sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
 - 1. uno dei seguenti diplomi di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS):

⁴ Presupposti per il rilascio di un titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche nel campo della sanità sono:

- a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla CRS:
 - 1. «infermiere/infermiera»,
 - 2. «cure infermieristiche di livello II»,
 - 3. «infermiere/a in cure generali»,
 - 4. «infermiere/a in psichiatria»,
 - 5. «infermiere/a in igiene materna e pediatria»,
 - 6. «infermiere/a a domicilio»,
 - 7. «infermiere/a in cure integrate»;
- b. una delle seguenti formazioni complementari o uno dei seguenti diplomi complementari:
 - 1. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) del SBK Bildungszentrum (BIZ) della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE'G),
 - 2. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI),
 - 3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,

¹ RS 414.711.5

4. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI),
 5. una «höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE'G o di Careum Weiterbildung,
 6. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe Stufe I» (HFG) con indirizzo in cure infermieristiche del WE'G,
 7. un «certificat d'infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» dell'ESEI,
 8. un diploma di «infermiera/e di salute pubblica» riconosciuto dalla CRS,
 9. un «certificat d'Etudes Approfondies, Option Clinique» dell'Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) o dell'ESEI,
 10. un «certificato CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,
 11. un «WE'G-Zertifikat NDK Pflege» con indirizzi specializzati,
 12. un «Nachdiplomkurs Pflege» con indirizzi specializzati di Careum Weiterbildung,
 13. un «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin»,
 14. un «WE'G-Diplom Mütterberaterin»,
 15. un «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
- c. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni;
- d. poter comprovare la frequentazione di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o un altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2), a meno di non poter comprovare la frequentazione di una formazione o il conseguimento di un diploma di cui alla lettera b numeri 1-3.

Art. 2 cpv. 2

² È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) un'attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001.

Art. 3 cpv. 2

² Per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3 e 4) il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

4 dicembre 2014

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

